

Il nuovo albo degli agenti alla prova delle regole fiscali

Mario Tenore

La legge di bilancio 2018 istituisce presso il Coni il Registro nazionale degli agenti sportivi. Pur se la modifica normativa attiene a qualsiasi disciplina sportiva riconosciuta dal Coni, è verosimile che la stessa riguardi il calcio. In breve, la disciplina introduce un obbligo di iscrizione nel registro in capo ai soggetti che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mettono in relazione due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica. L'iscrizione al registro è consentita ai cittadini italiani o di altri Stati membri dell'Unione europea a condizione che soddisfino talune condizioni: abbiano il pieno godimento dei diritti civili, non abbiano riportato condanne per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio, siano in possesso del diploma di scuola media superiore o equipollente e infine abbiano superato una prova abilitativa diretta ad accertarne l'idoneità. L'obbligo di iscrizione nel registro è accompagnato dal divieto per gli sportivi professionisti e le società di avvalersi di soggetti non iscritti, a pena di nullità dei contratti. Per capirne l'effettiva portata delle novità disciplinari occorrerà attendere l'emanazione delle norme transitorie con appositi decreti del Coni. La disciplina non è di certo priva di ricadute sul versante fiscale, come prontamente osservato da un'autorevole dottrina (si veda Il Sole 24 Ore del 13 dicembre 2017). Ciò che colpisce maggiormente è la tipizzazione dell'attività dell'agente sportivo quale mera intermediazione. Sotto tale profilo la modifica normativa presenta un punto di contatto con il Regolamento Fifa che utilizza il termine "intermediary", termine che si è preferito non utilizzare nel contesto italiano onde evitare possibili problematiche giuslavoristiche (cfr. Trettel, Il fisco). Al di là di questo aspetto, la qualificazione dell'attività svolta dall'agente sportivo alla stregua di quella dell'intermediario competerebbe che il reddito da quest'ultimo prodotto possa essere ricondotto nell'alveo del reddito di impresa



(laddove l' agente operi in forma individuale). La qualificazione non è un automatismo. Giova ricordare in proposito quanto affermato dall' agenzia delle Entrate nella risalente risoluzione n. 133/E/1976 nella quale, con riguardo al caso degli agenti teatrali per il collocamento dei complessi artistici, l' amministrazione finanziaria concluse che tali soggetti possono essere considerati imprenditori commerciali a condizione che la loro attività risulti organizzata in forma di impresa, problematica che va risolta caso per caso «previo vaglio degli elementi e delle circostanze di fatto che caratterizzano l' attività dei singoli agenti teatrali». Il parallelo con l' agente teatrale e cinematografico offre ulteriori spunti grazie alla successiva circolare 24/E del 1983 che nel declinare meglio la figura ha affermato come laddove «gli agenti ricevono le provvigioni sia dall' artista che dall' impresario, essi vanno considerati mediatori». Lo spunto è interessante poiché nella stessa circolare si afferma che «non sono assoggettabili alla ritenuta in esame le provvigioni erogate a favore di soggetti non residenti che non hanno nel territorio dello Stato una stabile organizzazione». Se dunque restasse confermata la qualificazione dell' agente sportivo quale mediatore, ai compensi corrisposti in favore degli agenti non residenti non troverebbe applicazione la ritenuta alla fonte altrimenti prevista in misura pari al 30% del rispettivo ammontare lordo. © RIPRODUZIONE RISERVATA.